



## ASSOCIAZIONE ORTI URBANI PALERMO STATUTO SOCIALE

### Titolo I - L'attività

**Art. 1.** - E' costituita, con durata illimitata, una associazione denominata "**Orti Urbani Palermo**".

L'associazione ha sede in Palermo, in Via Marinai Alliata snc.

**Art. 2.** - L'associazione è apolitica, acconfessionale e non ha finalità di lucro.

**Essa si propone di:**

- applicare, diffondere e promuovere i principi dell'agricoltura biologica, le relative pratiche e tecniche di coltivazione;
- favorire e promuovere in Sicilia ed in Italia l'**agricoltura biologica faidaté**, al fine di avvicinare le persone alla terra e alla campagna;
- **favorire il contatto diretto con la natura e le attività all'aria aperta** lontano dal caos cittadino e dai suoi ritmi frenetici;
- promuovere le **produzioni agroalimentari locali di qualità** che operino nel rispetto dell'ambiente e del proprio territorio seguendo i **principi del chilometro zero e dell'eco-sostenibilità ambientale**;
- favorire la coltivazione e la conoscenza di specie orticole, floreali ed arboree antiche, poco note, colture rare o con scarsa diffusione nel territorio, anche attraverso lo **scambio dei semi**;
- diffondere e promuovere le **produzioni locali biologiche di qualità, appartenenti al settore enogastronomico**;
- promuovere il rispetto per l'ambiente, le piante e gli animali, l'**innovazione delle pratiche agricole**, l'eco-sostenibilità, le energie rinnovabili e la gestione ecologica dei rifiuti;
- favorire un'**alimentazione sana e genuina** attraverso la diffusione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica;
- favorire e promuovere l'incontro tra **domanda e offerta locale del settore agroalimentare** ed enogastronomico biologico;
- favorire l'**aggregazione sociale** e lo scambio culturale attorno al tema dell'agricoltura biologica;
- svolgere un **ruolo socialmente utile** per i soggetti più svantaggiati della società attraverso le attività che ruotano attorno all'agricoltura biologica;
- favorire **momenti d'incontro tra gli appassionati di agricoltura biologica e rispetto per l'ambiente**, anche attraverso la diffusione di conoscenze teoriche e pratiche, l'apprendimento di tecniche antiche e moderne di coltivazione, la diffusione della **cultura enogastronomica dei territori**, lo scambio di idee, opinioni e progetti

inerenti allo sviluppo sostenibile.

**Art. 3.** - L'associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché persone fisiche, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

**Art. 4.** - Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci b) Il presidente; c) il consiglio direttivo ed esecutivo.

## **Titolo II - I soci**

**Art. 5.** – Rivestono la qualità di soci tutti coloro (siano esse persone fisiche, giuridiche, enti e organizzazioni) che aderiscono all'associazione, perseguendone gli scopi. I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ortisti;
- soci sostenitori;

**Soci fondatori** sono coloro che hanno fondato l'associazione.

**Soci ortisti** sono coloro che gestiscono e curano personalmente una parcella di terreno a fine agricolo e simili, condividono gli scopi associativi e possono partecipare alle attività ed eventi promossi dall'associazione. Gli stessi si obbligano a sottoscrivere e rispettare sia il "regolamento degli associati", che il "regolamento degli ortisti" e possono riunirsi al fine di dare indicazioni non vincolanti al Consiglio Direttivo.

**Soci sostenitori** sono coloro che condividono gli scopi associativi e possono partecipare alle attività ed eventi promossi dall'associazione. Gli stessi si obbligano a sottoscrivere e rispettare il "regolamento degli associati".

**Art. 5.1** - L'ammissione di ciascun socio è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo previa sottoscrizione degli specifici regolamenti e compilazione del modulo di adesione.

L'ammissione a socio è subordinata alla maggiore età, al perseguimento degli scopi associativi e all'assenza di condanne penali definitive e/o procedimenti pendenti per reati che prevedono la pena della detenzione superiore ad anni due, ovvero, a prescindere dalla pena, per reati ambientali e/o per maltrattamenti ad animali.

Deliberata l'ammissione del socio, allo stesso viene rilasciata tessera nominale di adesione. La qualità di socio è intrasmissibile e la quota associativa versata non potrà essere in alcun modo rimborsata.

**Art. 5.2.** - Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne preavviso almeno 30 giorni prima a mezzo mail da inviare all'indirizzo [info@ortiurbanipalermo.com](mailto:info@ortiurbanipalermo.com).

**Art. 5.3.** - Il socio può essere espulso su deliberazione unanime del Consiglio Direttivo in caso di gravi irregolarità o inadempienze.

A titolo esemplificativo: violazione dei principi e degli scopi dell'associazione; violazione

dei regolamenti; comportamenti contrari al vivere civile e al buon costume; mancato pagamento della quota associativa; perdita dei requisiti necessari all'ammissione. L'espulsione sarà comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata A/R al domicilio indicato nella richiesta di iscrizione ovvero con consegna brevi manu.

### **Titolo III - L'assemblea dei soci**

**Art. 7.** - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, le sue deliberazioni vincolano tutti gli altri organi. È convocata su richiesta di almeno i due terzi dei soci da presentarsi almeno 20 giorni prima al Presidente. Quest'ultimo provvede alla convocazione con i mezzi ritenuti più opportuni, comunque nel rispetto dei principi di pubblicità almeno 5 giorni prima della sua riunione. Si riunisce nella sede della associazione o in altra sede indicata nell'avviso di convocazione. L'assemblea approva il rendiconto annuale e delibera la nomina delle cariche sociali ed in ogni caso determina le scelte che attengono alla vita dell'associazione e alle sue attività.

**Art. 8.** - A prescindere da tale convocazione, in ogni caso l'assemblea si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno su convocazione del presidente, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sulla nomina delle cariche associative e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci secondo quanto già previsto dall'art.7.

**Art. 9.** - Ciascun socio può rappresentare uno o al massimo altri due soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione dell'assemblea è necessaria almeno la presenza di tre soci. La stessa delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti salvo che non sia diversamente previsto.

**Art. 10.** - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

**Art. 11.** - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto, ma soltanto all'unanimità.

### **Titolo IV - Il Presidente**

**Art. 12** – il Presidente è rappresentante legale dell'associazione, può stare in giudizio in suo nome e per suo conto ed è l'organo che presiede il consiglio direttivo ed esecutivo, convoca l'assemblea dei soci, compone le eventuali controversie tra gli associati. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.

**Art. 13** – E' nominato dall'assemblea dei soci e la sua carica dura per quattro anni. Può essere revocato dalla carica solo nel caso in cui compia gravi irregolarità. In tal caso

l'Assemblea segnala tali gravi irregolarità al Consiglio Direttivo che si occupa di vagliarle nel termine di dieci giorni. Il Consiglio Direttivo comunica provvedimento motivato di revoca o di archiviazione che sarà approvato dell'assemblea dei soci.

## **Titolo V - Il consiglio direttivo**

**Art. 14.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da tre soci, al cui interno nominano un Presidente, un Vice-presidente e un Tesoriere.

**Art. 15.** – Ha funzione decisionale ed esecutiva. Determina tutte le questioni che attengono alla vita associativa. Si riunisce ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo componente, senza alcuna formalità. Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere revocati in caso di gravi irregolarità. In questo caso, tali irregolarità vanno segnalate al Presidente dell'associazione, il quale le vaglia. Nel termine di dieci giorni, il Presidente comunica provvedimento motivato di revoca o archiviazione che sarà approvato dell'assemblea dei soci.

**Art. 16.** - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, comunque sempre nel rispetto delle deliberazioni assembleari, che mai possono essere disattese.

In particolare il consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione o espulsione degli associati;
- e) delibera sull'organizzazione dell'associazione (es. sulla scelta dei collaboratori, sulle forme di pubblicità, sull'organizzazione degli eventi ecc.) e su tutte quelle attività che costituiscono la quotidianità dell'associazione;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci fondatori;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- i) conferisce e revoca incarichi;
- l) stabilisce le quote associative in relazione ai servizi prestati ad ogni singolo associato.

**Art. 17.** - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio su richiesta di uno dei suoi componenti. Per la sua costituzione è necessaria la presenza di almeno due componenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del consiglio in ogni caso mai possono essere in contrasto con le indicazioni generali date dall'assemblea dei soci.

## **Titolo VI - Disposizioni finali**

**Art. 18.** – Le relazioni tra i soci fondatori devono essere rapportati ai principi di fratellanza e rispetto reciproco, ognuno secondo le proprie personali esigenze ed aspirazioni. I soci si impegnano a contribuire attivamente alla vita associativa e alla realizzazione degli scopi sociali compatibilmente con i propri impegni e le proprie possibilità.

**Art. 19** - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione;  
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o affine.

PALERMO 20-10-2017